


*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

Circolare n. 26 del 30 ottobre 2019

**OGGETTO: ECOBONUS E SISMA BONUS – SCONTO IN FATTURA**

Il Decreto Crescita post conversione in legge è intervenuto in materia di detrazioni per interventi di Ecobonus e Sismabonus prevedendo la possibilità, per il soggetto che sostiene la spesa per gli interventi citati, di ricevere, in luogo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.



Il fornitore dell'intervento **ha, a sua volta, la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.** È esclusa, in ogni caso, la possibilità di cessione ad istituti di credito e a intermediari finanziari.

### Le regole attuative


Con il Provvedimento n. 660057/E del 31 luglio 2019 sono stati individuati le modalità e i termini per consentire ai soggetti beneficiari delle suddette detrazioni - d'intesa con il fornitore - di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione per usufruire dello sconto, in luogo della detrazione.



Di seguito, la corretta procedura operativa da seguire per il perfezionamento della richiesta di sconto in fattura.

### *Le novità del Decreto Crescita e la procedura operativa da seguire*

Il riconoscimento dello sconto diretto in fattura, pari alla detrazione Ecobonus e Sismabonus, spettante per i lavori effettuati su immobili abitativi e non, passa innanzitutto dal consenso del fornitore dei lavori il quale non è obbligato ad avallare la richiesta in favore del committente dei lavori. Ottenuto lo sconto, l'Agenzia delle Entrate deve essere informata circa l'esercizio dell'opzione.



La procedura di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'esercizio dell'opzione per usufruire dello sconto in luogo della detrazione, si differenzia a secondo se i lavori sono stati effettuati su singole unità immobiliari o su parti comuni condominiali.

### La procedura operativa (contribuente)

#### Lavori effettuati sulle singole unità abitative

L'esercizio dell'opzione deve essere comunicato, dal soggetto a cui spetta la detrazione all'Agenzia delle Entrate, a pena d'inefficacia, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia. In attesa di conferme ufficiali, la comunicazione avverrà effettuando l'accesso a Fisconline tramite il percorso "la mia scrivania". In alternativa alla modalità appena individuata, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo allegato al provvedimento sopra citato.



**COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA  
AGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO  
EFFETTUATI SU SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI**


DATI DEL RICHIEDENTE		
Codice fiscale	<input type="text"/>	
Telefono	<input type="text"/>	E-mail <input type="text"/>
<b>Persone fisiche</b>		
Cognome	<input type="text"/>	Nome <input type="text"/>
Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
<b>Soggetti diversi dalle persone fisiche</b>		
Denominazione o ragione sociale	<input type="text"/>	
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE (da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal richiedente)		
Codice fiscale	<input type="text"/>	Codice carica <input type="text"/>
Cognome	<input type="text"/>	Nome <input type="text"/>
Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
<b>Tipologia di opzione (barrare solo una casella)</b>		
A <input type="checkbox"/> CESSIONE DEL CREDITO		
B <input type="checkbox"/> CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SCONTO		

Il modulo, può essere inviato ai predetti uffici anche tramite posta elettronica certificata, debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l'opzione, unitamente al relativo documento d'identità.

La comunicazione all'Agenzia delle entrate	
<b>Come</b>	Tramite Fisconline o presentando l'apposito modello di comunicazione agli uffici territoriali dell'Agenzia o inviandolo tramite PEC.
<b>Da quando?</b>	A decorrere dal 16 ottobre 2019
<b>Termine di effettuazione</b>	Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.


**Lavori sulle parti comuni condominiali**

Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, la comunicazione dell'opzione è effettuata dall'amministratore di condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.



L'esercizio dell'opzione è comunicato all'Agenzia delle Entrate, a pena d'inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.

La procedura operativa di cui sopra coinvolge, altresì, il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura.




**OSSERVA** - L'importo dello sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini IVA ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 10 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34.



**La procedura operativa (fornitore)**

<p style="text-align: center;"><b>Conferma dello sconto in fattura</b></p>	<p>Il fornitore deve preventivamente confermare l'esercizio dell'opzione (per lo sconto diretto in fattura) da parte del soggetto avente diritto alla detrazione utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (in attesa di conferme ufficiali potrebbe essere utilizzata la piattaforma "cessione credit?").</p>
--	--

<p><b>Accettazione del credito ed eventuale cessione</b></p>	<p>In alternativa all'utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d'imposta pari allo sconto applicato in fattura, ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.</p> <div data-bbox="454 517 1436 634" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p><b>RICORDA</b> - È in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p> </div> <p>Il fornitore originario, previa iniziale attestazione dell'effettuazione dello sconto, è tenuto ad effettuare la comunicazione della cessione tramite le apposite funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Il cessionario del credito, ossia colui che lo riceve dal fornitore originario, può utilizzarlo in compensazione alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione.</p>
<p><b>Utilizzo del credito fiscale pari allo sconto applicato in fattura</b></p>	<p>L'utilizzo del credito in compensazione (F24 Entratel/fisconline) può avvenire in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità, ovvero senza l'applicazione del limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi (articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388) pari a 700.000 euro, né del limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (all'articolo 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244). La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.</p>

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti  
Rag. Elio Montenero